SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1205-A)

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE PETRONIO)

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1980
(V. *Stampato n.* **1197**)

presentato dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 dicembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 1205 all'esame del Senato si intende recepire nell'ordinamento nazionale la normativa contenuta nella direttiva 17 maggio 1977, n. 77/391 CEE con cui si da corso alla bonifica sanitaria degli allevamenti bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi, nonchè quanto previsto dalle direttive CEE 13 dicembre 1977, n. 78/52 e 24 gennaio 1979, numero 79/110, sui criteri comunitari per i piani predisposti dagli Stati membri per l'accelerazione della eradicazione delle dette malattie.

La normativa ha quindi lo scopo di migliorare lo stato sanitario del patrimonio bovino dei Paesi della CEE, attraverso adeguati interventi contro la brucellosi, la tubercolosi nonchè la eradicazione della leucosi, per potenziare il patrimonio zootecnico e salvaguardare nel contempo la salute del cittadino.

Rispetto agli altri Paesi della CEE il nostro giunge abbastanza in ritardo a tale traguardo, per cui appare urgente l'approvazione del presente disegno di legge che, armonizzando le vigenti disposizioni con quelle CEE, consentirà ai nostri allevatori di utilizzare i finanziamenti quanto meno per la profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina. Cosa che sul piano nazionale è più che soddisfacente, in quanto la « leucosi enzootica bovina » (per la quale non esiste un piano) è sul territorio nazionale di scarso rilievo.

È da precisare che in Italia, dove da circa 10 anni la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina è in corso, sono operanti due piani nazionali e precisamente: quello per la tubercolosi, che discende dal decreto ministeriale del 1° giugno 1968, modificato dai decreti ministeriali 3 agosto 1970, 9 agosto 1971 e 15 dicembre 1976 e quello per la brucellosi bovina, di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1968, modificato dai decreti del 3 agosto 1970, 9 agosto 1971 e 15 dicembre 1976.

Tali piani trovano però solo parziale applicazione per problemi organizzativi legati alle insufficienti (in molti casi) strutture regionali, ma soprattutto per la scarsa congruità delle indennità fissate con l'abbattimento degli animali infetti nonchè per il ritardo con cui si è giunti all'approvazione della legge 31 marzo 1976, n. 124, con cui è stato stabilito l'ultimo rifinanziamento del settore.

Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, consta di sette articoli.

L'articolo 1 dà attuazione — in attesa dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla zooprofilassi, di cui all'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 — alle direttive del Consiglio della CEE concernenti i piani triennali per la eradicazione della brucellosi e tubercolosi bovina predisposti dalle Regioni, nonchè dalle Commissioni provinciali per la Sicilia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 2 precisa le finalità dei piani triennali facendo obbligo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di fornire al Ministero della sanità le notizie richieste, relativamente all'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 ed al primo comma del predetto articolo.

L'articolo 3 precisa che il Ministero della sanità presenta agli organi della CEE le necessarie domande di rimborso relative alle macellazioni effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo, previa apposita documentazione inviata entro il 31 maggio di ogni anno.

L'articolo 4 precisa che debbono essere agevolati i controlli da parte della competente Commissione della CEE.

L'articolo 5 stabilisce che con decreto del Ministro della sanità, in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, ai decreti con cui sono fissate le norme di realizzazione dei piani nazionali per la tubercolosi e la brucellosi bovine, vengono apportate le necessarie modifiche per adeguarle alle direttive CEE.

L'articolo 6 stabilisce che l'indennità per ogni bovino abbattuto non deve superare lire 240.000 a capo. Tale indennità può però essere corrisposta fino alla misura massima di lire 440.000 a capo nel caso in cui carni e visceri debbano essere completamente distrutti. Per gli ovini e caprini abbattuti è invece prevista la corresponsione di una indennità di lire 40.000. Si stabilisce anche l'obbligatorietà del risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi, allorchè vengano identificati capi infetti nonchè l'obbligo della vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di età tra i tre e i sette mesi destinati alla rimonta. Si stabilisce infine di aumentare del 50 per cento l'indennità di abbattimento per i proprietari di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento dell'esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti.

L'articolo 7 precisa i modi secondo cui si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

La Commissione, nella seduta del 31 marzo 1981, ha approvato il presente disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati (stampato n. 1197 trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 1980), in considerazione delle notevoli attese che si sono create nel mondo degli allevatori. È stata considerata eccessiva la preoccupazione espressa dalla Commissione agricoltura del Senato relativamente ad una possibile discriminazione nell'elargizione dei contributi a danno di coloro i quali possiedono più di 10 capi di bestiame. La Commissione ha valutato altresì i benefici immediati che gli allevatori ne trarrebbero nella quasi totalità, senza quindi margini reali di discriminazione.

PETRONIO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

18 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore STAMMATI)

27 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza comunica di non aver nulla da osservare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La presente legge, in attesa dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla zooprofilassi di cui all'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dà attuazione alle direttive del Consiglio della CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, concernenti piani triennali per la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine predisposti dalle regioni e per la Sicilia dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonchè dalle province autonome di Trento e Bolzano ammessi al finanziamento comunitario ai sensi della decisione della CEE del 21 dicembre 1979.

Art. 2.

I piani triennali di cui all'articolo precedente devono tendere ad accelerare e intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, nonchè delle norme della presente legge e delle direttive comunitarie in materia, in modo da far considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche.

A tali fini le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanità le notizie che saranno loro richieste concernenti l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 e al precedente comma.

Art. 3.

Il Ministero della sanità presenta ai competenti organi della CEE le domande di rimborso riferite alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonchè i veterinari provinciali della Sicilia devono trasmettere al Ministero della sanità la documentazione relativa a dette macellazioni almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.

Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma, effettuati dalla Comunità economica europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della Commissione della Comunità economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.

Art. 5.

In applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono apportate ai decreti, con i quali sono fissate le norme tecniche per la realizzazione dei piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovine, le modifiche necessarie per adeguare le norme stesse a quelle stabilite dalla direttiva n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e da successive direttive comunitarie in materia di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.

Art. 6.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, è così modificato:

« Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subìto dai proprietari di bovini abbattuti perchè affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a lire 240.000 a capo.

Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di lire 440.000 a capo ».

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, è così modificato:

« Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 40.000 a capo ».

A decorrere dal 1981 il Ministero della sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.

In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi è reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, nonchè nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

È resa altresì obbligatoria la vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di età tra i 3 e i 7 mesi destinati alla rimonta.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento ».

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e successivi si farà fronte mediante le autorizzazioni di spesa recate dalla legge 31 marzo 1976, n. 124.

All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento della voce « Norme per l'attuazione delle direttive CEE ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.